

FOFI

Da: dgsa@postacert.sanita.it
Inviato: lunedì 26 marzo 2018 18:41
A: posta@fofi.it
Oggetto: VENDITA ON-LINE MEDICINALI VETERINARI #273856326#
Allegati: Documento_Principale_0007683-26_03_2018-DGSAF-MDS-P.tif


Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: DGSAF

Numero di protocollo: 7683

Data protocollazione: 26/03/2018

Segnatura: 0007683-26/03/2018-DGSAF-MDS-P





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 4 - Medicinali veterinari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Ministero della Salute

DGSAF

0007683-P-26/03/2018



273856326

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano
LORO SEDI

AISA
VIA G. DA PROCIDA, 11
20149 MILANO
aisa@federchimica.it

A.N.M.V.I.
VIA TRECCHI, 20
26100 CREMONA
info@anmvi.it

AS.CO.FAR.VE
Associazione Nazionale Distributori
Medicinali Veterinari
VIA DEI GRACCHI 137
00192 ROMA
ascofarve@pec.it

ASSALZOO
VIA LOVANO, 6
00198 ROMA
assalzo@assalzo.it

ASSALCO
Piazza di Spagna, 35
00187 Roma
assalco@assalco.it

ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI
FARMACEUTICI
Via Alessandro Torlonia, 15/a
00161 Roma
adf@adfsalute.it

ASSOFARM

via Nazionale n.172
00184 ROMA
assofarm@assofarm.it

ASSOGENERICI
P.LE R. ARDIGO', 30
00142 ROMA
info@assogenerici.it

FOFI
VIA PALESTRO, 75
00185 ROMA
posta@fofi.it

FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA
info@fnovi.it

FEDERFARMA
VIA E. FILIBERTO, 190
00185 ROMA
box@federfarma.it

FEDERFARMA SERVIZI
VIA TORINO, 146
00184 ROMA
federfarmaservizi@yahoo.it

FARMACIE UNITE
farmacieunite@farmacieunite.it
farmacieunite@pec.farmacieunite.it

FEDERAZIONE NAZIONALE
PARAFARMACIE ITALIANE
C.so Vittorio Emanuele II 105
00186 Roma
info@federazioneparafarmacie.it
segreteria@farmacianonconvenzionata.it

SINDACATO ITALIANO VETERINARI
MEDICINA PUBBLICA
Via Nizza 11
00198 - Roma
sivemp@pec.it

SINDACATO ITALIANO VETERINARI
LIBERI PROFESSIONISTI
Via Zanotti, 15

30029 S. Stino di Livenza (VE)
info@sivelp.it

e p.c.
Comando Carabinieri per la Tutela della
salute
Ufficio Comando Sezione Operazioni
srm20400@pec.carabinieri.it

DGFDM
Ufficio 2
SEDE

OGGETTO: vendita on-line dei medicinali veterinari

Sono pervenute allo scrivente segnalazioni circa la vendita online di medicinali veterinari, alcuni vendibili a seguito di prescrizione del medico veterinario.

Pertanto, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle disposizioni in materia di distribuzione al dettaglio dei medicinali veterinari.

L'articolo 70 del decreto legislativo n. 193/06 prevede che la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

In deroga, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65. Le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia.

I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dalla regione e dalla provincia autonoma o dagli organi da esse individuati.

La vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche in altri esercizi commerciali, purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria (Art. 90 del decreto legislativo n. 193/06 - Vendita in esercizi commerciali).

Qualsiasi attività di vendita on-line è espressamente esclusa per i medicinali veterinari autorizzati con obbligo di prescrizione medico veterinaria, nonché per i medicinali veterinari autorizzati senza obbligo di prescrizione, i quali devono essere dispensati, secondo la vigente normativa, solamente in presenza del farmacista, secondo quanto indicato dall'articolo 70 del sopra citato decreto legislativo n. 193/06.

La vendita on-line è consentita soltanto per i sopra citati medicinali veterinari autorizzati ai sensi dell'articolo 90 del citato decreto legislativo n. 193/06, purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

Si fa presente, inoltre, che le norme in materia di vendita on-line previste dall'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 non si applicano ai medicinali veterinari.

Pertanto, si ricorda che solo per i medicinali veterinari autorizzati ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 193/06, la cui vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è soggetta all'obbligo di ricetta medico veterinaria, è consentita la vendita on-line.

Sia per tali medicinali che per altri non soggetti ad obbligo di prescrizione è consentita la pubblicità al pubblico, ai sensi del Decreto 14 giugno 2002 (Serie Generale-GU. n. 193 del 19/08/2002) "Pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico", ma ciò non implica che possa essere effettuata la vendita on-line di tutti i medicinali senza obbligo di prescrizione.


Infine, si evidenzia che nessun sito internet può riportare elenchi, rappresentazioni grafiche, fotografie del confezionamento dei medicinali veterinari autorizzati con ricetta medico veterinaria o può fornire alcuna indicazione di modalità di acquisto e dei relativi prezzi di vendita.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sul rispetto dei reciproci doveri professionali e sulle responsabilità derivanti dalle suddette attività.

Si chiede alle Amministrazioni locali e alle Associazioni in indirizzo di dare adeguata informazione a tutti gli operatori coinvolti nella filiera distributiva dei medicinali veterinari ed ad effettuare, ognuno per la propria competenza, gli accertamenti del caso su possibili forme di distribuzione scorretta.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrelli



Referenti:

Sc
Sabina Calandra
0659946611

email: s.calandra@sanita.it

DR
Daniela Raneri
06.59943734

email: d.raneri@sanita.it *DR*